07-GIU-2023
da pag. 34 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Il calcolo delle imposte per giugno e novembre è 40-60% e 50-50% a seconda del soggetto

06901 06901

Acconti, percentuali à la carte

Misure diverse se si tratta di contribuenti con o senza Isa

DI GIULIANO MANDOLESI

Due pesi e due misure per la determinazione della misura degli acconti delle imposte di giugno e novembre: 40%-60% per persone fisiche e soggetti senza Isa e 50%-50% per i contribuenti con Isa approvati. In vista del tax day previsto per il prossimo 30 giugno (salvo proroghe), da monitorare, essendo anch'esse differenziate a seconda se si tratti di contribuenti con o senza partita Iva, le scadenze dei pagamenti in caso di scelta in forma dilazionata del saldo 2022 e acconto 2023.

Le diverse misure degli acconti. La differenziazione della misura degli acconti è generata dalla disposizione contenuta all'articolo 58 c.1 del dl.124/2019 (il decreto fiscale 2020) che, unicamente per una serie di soggetti, ha riproporzionato le "quote" degli acconti stabilite dall'articolo 17 del dpr 435/2001 rendendo però poco omogeneo il sistema di pagamento delle imposte. L'art. 58 stabilisce infatti che, per i soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del dl.34/19, i versamenti in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati non più nella misura del 40% a giugno e del 60% a novembre, ma in due rate del 50% cadauna nelle medesime date di scadenza. La disomogeneità è prodotta dal primo periodo della norma che, fissando un ambito soggettivo selettivo, non riguardando l'intera platea dei contribuenti, di fatto genera una differenziazione della misura percentuale degli acconti da versare tra partite Iva e persone fisiche (senza p.Iva). I contribuenti di cui all'articolo 12-quinquies, sono infatti unicamente quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del dl. 50/17 nonché coloro che he partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 del dpr 917/86. Inoltre, come indicato nel comunicato stampa dell'agenzia delle entrate del 1 agosto 2019, nell'ambito soggettivo circoscritto dai commi 3 e 4 dell'articolo 12-quinquies vanno compresi anche i soggetti ai quali si applica il regime forfettario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari. Restano fuori dal nuovo calcolo e sono chiamati al versamento con la "vecchia" proporzione 40-60, le persone fisiche senza partita Iva, i soggetti senza Isa approvati e quelli non tenuti alla presentazione degli stessi perché con ricavi o compensi superiori ad euro 5.164.569.

Un doppio binario anche per i pagamenti a rate. I soggetti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento del saldo e del primo acconto in unica soluzione il 30 giugno 2022 oppure in un massimo di 6 rate con scadenze fissate il 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 2 ottobre, 31 ottobre e 30 novembre. Per i titolari di partita Iva invece il numero di rate è lo stesso ma cambiano le scadenze con la prima fissata il 30 giugno e le altre da corrispondersi il 17 luglio, 21 agosto, 18 settembre, 16 ottobre ed il 16 novembre. Come disposto all'articolo 17 c.1 del dpr 435/2001, il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo la scadenza ordinaria, quindi entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

Superficie 39 %